

ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE

In Carpi, li 30 Maggio 1977

F R A

la Ditta ARTICA rappresentata dal contitolare Sig. PAOLO TIRELLI

E

la rappresentanza sindacale composta dai Signori: RIGHI NERELLÀ,
BIGNARDI OLFERINO, BURANI A. MARIA e PAVAROTTI LICIA

si stipula

il seguente accordo aziendale che integra e sostituisce i precedenti accordi integrativi interaziendali del 1967, 1971 e del 1974.

1) OCCUPAZIONE E INVESTIMENTI.

Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 1 art. 10 - parte generale del C.C.N.L. in materia di informative concernenti occupazione ed investimenti, la direzione fornirà elementi conoscitivi in merito a programmi di investimento e ristrutturazioni produttive, anche alla Rappresentanza Sindacale Aziendale E/O nell'ipotesi in cui tali programmi dovessero ipotizzare modifiche dei livelli occupazionali e/o contrazioni del normale orario di lavoro.

Per quanto riguarda l'occupazione del personale, la direzione ritiene poter affermare, nel momento attuale, che, salvo cause di forza maggiore, l'organico complessivo sarà mantenuto ai livelli oggi esistenti.

Per corrispondere alle esigenze produttive ed organizzative dell'azienda, e ad una maggiore professionalizzazione dei lavoratori, l'azienda effettuerà, con criteri di gradualità e previa informativa alla R.S.A., la rotazione del personale nelle diverse mansioni.

./..

2) AMBIENTE DI LAVORO

L'azienda riconosce il Consorzio Socio-sanitario di Carpi nonchè il relativo tariffario, previo esame delle modalità operative di intervallo da effettuarsi congiuntamente a livello sindacale e aziendale.

Si conviene che, per quanto riguarda le modalità operative degli accertamenti sanitari, il Consorzio si atterrà al metodo cosiddetto delle visite "mirate".

L'azienda concederà permessi retribuiti, nella misura di due ore all'anno per ogni dipendente, per il caso di visite mediche presso strutture sanitarie pubbliche.

Per le visite citologiche, l'azienda riconosce un'ora di permesso retribuito all'anno per ogni lavoratrice, previo presentazione di documentazione proveniente dall'autorità sanitaria competente.

3) LAVORO ESTERNO

L'azienda fornirà la qualità e la quantità del lavoro commesso ai lavoratori a domicilio nonchè i nomi e gli indirizzi dei lavoratori stessi.

L'azienda applicherà gli accordi sindacali territoriali in atto in materia di tariffe per le lavoranti a domicilio.

L'azienda adeguerà le tariffe delle lavoranti a domicilio tenendo conto degli aumenti salariali acquisiti dai lavoratori interni ed applicando gli accordi sindacali aggiornati anche per la specifica materia.

Relativamente al lavoro commesso a terzi, l'azienda richiederà alle imprese esecutrici il rispetto dei contratti di competenza e delle leggi sul lavoro.

L'azienda, nell'ambito della normativa prevista dall'art. 11 del C.C.N.L., informerà la commissione paritetica delle lavorazioni commesse a terzi con relativo indirizzo, aggiornando eventualmente tale elenco periodicamente specificando i settori di attività.

4) MENSA e TRASPORTO

L'azienda dichiara di aderire all'accordo per la istituzione delle mense sociali e interaziendali di Carpi e Limidi stipulate il 13/7/76 e si impegna al pagamento del contributo previsto.

Per quanto riguarda il trasporto, allofchè saranno istituiti i servizi di trasporto pubblico, l'azienda dichiara la propria disponibilità a contribuire alle spese che saranno sostenute dal proprio personale dipendente per l'utilizzazione dei mezzi di trasporto pubblico.

5) INQUADRAMENTO CATEGORIALE

Le parti esamineranno, a livello aziendale, con eventuale successivo confronto in sede sindacale, eventuali passaggi di categoria riferiti alla corretta applicazione delle norme del vigente C.C.N.L.

6) DIRITTI SINDACALI

L'azienda riconosce ai componenti la Rappresentanza Sindacale Aziendale un monte annuo di 100 ore di permessi retribuiti, comprensivo delle ore previste dalla legge e dal contratto, per l'esercizio delle loro funzioni.

Le ore comprese nel monte potranno essere usufruite anche dai delegati di reparto.

7) PATRONATO

Con riferimento all'art. 12 della legge 300, l'azienda mette a disposizione di un rappresentante dei Patronati Confederali C.C.I.L. C.I.S.L. - U.I.L. un idoneo locale nel quale potrà svolgere la sua attività e ricevere i lavoratori fuori dall'orario di lavoro, avendo le parti concordemente presente l'esigenza di salvaguardare integralmente il normale svolgimento dell'attività lavorativa ai fini produttivi.

Il rappresentante dei Patronati Confederali C.C.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. designato dagli stessi con lettera alla direzione aziendale, potrà usufruire di 20 ore annue retribuite, da utilizzare nell'ambito del monte ore preventivamente accordato fra la Rappresentanza Sindacale Aziendale medesima e la direzione aziendale, per l'espletamento di attività e compiti propri e specifici dei Patronati stessi.

Il rappresentante aziendale dei Patronati in argomento beneficerà delle ore retribuite sopra indicate, compatibilmente con le esigenze produttive dell'azienda.

A tal fine, il rappresentante dei Patronati richiederà alla direzione i permessi di cui trattasi con un preavviso di almeno 48 ore.

./..

8) ANTICIPAZIONE INDENNITA' I.N.A.M. - I.N.A.I.L.

L'azienda provvederà ad anticipare, alle normali scadenze dei periodi di paga, le indennità di malattia e di infortunio a carico dei competenti Istituti INAM e INAIL.

Le parti prenderanno i necessari contatti con gli Istituti preposti per ottenere le garanzie previste dagli artt. 48 - parte generale - e 14 - parte operai - del vigente C.C.N.L.

9) PREMIO DI PRODUZIONE

Il premio di produzione, già elevato da lire 29.410 a lire 39.410 con effetto dal 1/4/1976, verrà ulteriormente elevato a lire 42.385 a partire dal 1/5/1978.

10) INTEGRAZIONE SALARIALE

La Ditta, in caso di Cassa Integrazione, integrerà 20 (venti) ore all'anno, per la durata del presente accordo, non cumulabili.

11) DURATA

Il presente accordo ha durata sino al 30/8/1979.

Letto, confermato e sottoscritto.

Rapp. Sindacali

Mirella Pugli

Bignardi Oly

Guido Borelli

Caravatti Licia

Titolare

p. ARTIGI Amicizia
Flu